



**SENTENZA**

N° 2163/2014  
DEP. 15 10 2014  
CRON. \_\_\_\_\_  
REP. \_\_\_\_\_

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*off. eno ( Bancarot )*

Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Zanon ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa da

- attori -

contro

con l'avv.:

- convenuta -

**OGGETTO: Bancari**

Conclusioni come all'udienza del 15 ottobre 2014

Sentenza emessa ex art. 281 *sexies* c.p.c.

**FATTO E DIRITTO**

Rilevato che

- gli attori hanno convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ chiedendo venga accertato e dichiarato che la banca convenuta all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario (nr. \_\_\_\_\_, per complessive lire 130.000.000= (pari ad euro 67.139,39) ha applicato e richiesto interessi da qualificarsi usurari ai sensi dell'art.644 c.p. - legge 108/96: venga dichiarata la nullità delle clausole del contratto di mutuo che prevedono l'applicazione dei tassi dichiarati usurari, individuate nella numero 1 e 3 del contratto; la condanna della banca a restituire a parte attrice tutti gli interessi usurari e/o *contra legem* corrisposti sul mutuo in oggetto ed al risarcimento dei danni;
- la banca convenuta costituendosi in giudizio ha chiesto il rigetto delle domande attoree in

quanto infondate;

- la causa è stata ritenuta matura per la decisione omessa ogni istruttoria;

Rilevato che

- il mutuo fondiario n. \_\_\_\_\_ è stato stipulato in data 7 settembre 2000;
- l'art. 1 del predetto contratto prevede un tasso convenzionale nominale annuo del 7,90%;
- il successivo art. 3 prevede interessi moratori nella misura del 4% annuo in più rispetto al tasso di tempo in tempo vigente per il mutuo, seguendone le variazioni, con conseguente concreta previsione del tasso del 11,90% al momento della sottoscrizione del contratto;
- il tasso soglia usura vigente al momento della stipulazione era pari al 9,44%;
- il mutuo risulta essere stato estinto anticipatamente in data 30 aprile 2008, in ragione di integrale pagamento del debito da parte dei mutuatari (cfr. doc. 3 di cui al fascicolo di parte opponente);
- non risultano, né sono allegati o documentati, ritardi nei pagamenti delle rate da parte dei mutuatari;
- non risulta documentata in alcun modo l'effettiva applicazione di interessi moratori, conseguenti a rate impagate o a ritardi nel pagamento.

Ritenuto che

- debba essere valutata, in relazione alle domande attoree ed alla sollecitata consulenza tecnica, l'effettiva usurarietà delle pattuizioni relative agli interessi;
- non siano stati evidenziati elementi che consentano di ritenere usuraria la clausola contenente la previsione degli interessi convenzionali nominali annui del 7,90%; posto che il tasso soglia usura vigente al momento della pattuizione era pari al 9,44%, tali interessi sono da ritenersi validamente pattuiti (cfr. art. 1 di cui al contratto di mutuo – doc. 1 fascicolo di parte opponente);
- con riferimento agli interessi moratori, debba rilevarsi come essi siano previsti e disciplinati da una diversa ed autonoma clausola del contratto di mutuo, ovvero l'art. 3;
- la declaratoria di nullità per pattuizione usuraria potrebbe allora investire solo tale specifica ed autonoma clausola (art. 3), ferma la differenza tra interessi convenzionali e moratori, i quali sono infatti diversamente e distintamente disciplinati anche nel caso di specie;
- tale conclusione risulti avvalorata anche dalla lettura dell'art. 1815 c.c. il quale prevede che *"se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"*; tale articolo è quindi da interpretarsi nel senso che è consentita la dichiarazione di nullità, e la conseguente caducazione, anche di una clausola che preveda interessi moratori usurari (non

essendovi una distinzione tra i diversi tipi di interessi) qualora essi siano anche solo pattuiti e a prescindere da una loro applicazione concreta;

- dovrebbe quindi addiversarsi ad una pronuncia di nullità dell'art. 3 in quanto contenente una concreta pattuizione di interessi usurari (pari nel caso di specie al 11,90% annuo rispetto ad un tasso soglia al momento della pattuizione del 9,44%);
- l'art. 1815 c.c. non possa tuttavia certamente interpretarsi nel senso di prevedere la nullità di ogni clausola relativa ad altri e diversi interessi, quali gli interessi convenzionali previsti dall'art. 1, qualora essi non siano usurari (perché tali non erano al momento della pattuizione, in quanto sotto soglia, e perché non sono stati offerti elementi idonei a sostenere lo siano divenuti in seguito e quindi illegittimamente applicati dall'istituto di credito);
- debba ritenersi esplorativa ed irrilevante l'espletamento di consulenza tecnica così come sollecitata da parte attrice, in quanto non risultano né sono allegati ritardi nei pagamenti delle rate da parte dei mutuatari, né risulta documentata in alcun modo la concreta applicazione di interessi moratori conseguenti a rate impagate o a ritardi nel pagamento, con la conseguenza che, anche in caso di pronuncia di nullità della predetta clausola di cui all'art. 3 disciplinante gli interessi moratori, non vi sarebbero conseguenze in punto di restituzione dell'indebita;
- né la richiesta consulenza tecnica d'ufficio può estendersi ad una valutazione in ordine agli interessi convenzionali di cui all'art. 1, non sussistendo elementi probatori di alcun genere per ritenere tali interessi pattuiti usurari;
- in definitiva, per quanto sopra esposto le domande attoree sono infondate e vanno rigettate: non è allegato né tantomeno provato che la banca convenuta abbia richiesto ed applicato interessi da qualificarsi usurari; né è ravvisabile l'interesse ad agire degli attori in relazione alla richiesta pronuncia di nullità per usurarietà della previsione dell'interesse moratorio all'art.3 del contratto di mutuo per effetto dell'estinzione del mutuo per integrale pagamento del debito da parte dei mutuatari, in difetto di inadempimento degli stessi e pertanto in mancanza di pagamento o anche solo di una richiesta di pagamento dell'interesse moratorio in oggetto;

Ritenuto che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di

cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta le domande attoree;
2. condanna gli attori a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Venezia, 15 ottobre 2014

La presente sentenza è stata emessa ex art. 281 *sexies* c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e la stessa, di cui è stata data integrale lettura, viene immediatamente depositata in cancelleria e si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene.

Venezia, 15 ottobre 2014

Il Giudice  
(Dott.ssa Gabriella ZANON)

*Gabriella Zanon*

Dep. 15. 10. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ELISABETTA BELLEMO

*Elle Mo*